

La nuova procedura esecutiva esattoriale – i nuovi poteri dell'esattore – la tutela del contribuente contro l'iscrizione d'ipoteca

1) La speciale procedura di pignoramento “diretto” di crediti presso terzi

Nell'ambito dei “nuovi” poteri dell'Agente della Riscossione, tesi ad assicurare la piena, pronta ed efficace esazione dei crediti erariali, occorre segnalare le importanti misure introdotte dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286 dove, all'art. 2, comma 6, si realizza la completa sostituzione, nella rubrica e nel testo, dell'art. 72 bis, D.P.R. n. 602/1973. Alla precedente rubrica “espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro” si sostituisce l'attuale rubrica “pignoramento dei crediti presso terzi” a significare l'intervenuta generalizzazione a “tutti i crediti del debitore verso terzi” dell'applicazione della disciplina speciale, non più confinata ai soli stipendi o crediti per cessazione del rapporto di lavoro (ad eccezione dei crediti pensionistici che, in virtù del nuovo inciso al primo comma, rimangono fuori dalla speciale procedura di pignoramento ivi prevista).

Rispetto all'art. 72, il novellato art. 72 bis, D.P.R. n. 602/1973 sostituisce il verbo “*contiene*” con l'espressione “*può contenere*”, in luogo della citazione di cui al n. 4 dell'articolo 543 c.p.c. “*l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario*” il che vuol significare - anche con effetto “interpretativo” rispetto al caso del pignoramento di fitti e pigioni - che l'Agente della Riscossione potrà scegliere se adoperare le ordinarie forme di pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. o, avvalersi, invece, della particolare procedura speciale prevista dalle norme de quibus la quale, in sostanza, coinvolge ormai tutti i crediti del debitore, con le usuali limitazioni in relazione alla natura del credito (di lavoro, pignorabile fino al quinto – pensionistico, non pignorabile) e tende ad evitare la

citazione del terzo dinanzi al giudice prevista dall'art. 543, II comma, n. 4 per rendere la dichiarazione di sussistenza del credito, sostituendola con l'ordine rivolto al terzo di pagare direttamente l'Agente della Riscossione entro quindici giorni, per i crediti già maturati alla notifica dell'ordine, alle rispettive scadenze, per i crediti a maturazione successiva. Alla citazione ex art. 543 c.p.c. dovrà comunque procedersi, giusta espressa previsione del comma 2, dell'art. 72 cui testualmente rinvia l'ultimo comma dell'art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973, se il terzo non ottempera all'ordine di pagamento.

2) I nuovi poteri dell'agente della riscossione

La sopradescritta generalizzazione della procedura speciale “esattoriale” a tutti i crediti del debitore verso terzi, l'abrogata limitazione ai soli fitti e stipendi e emolumenti assimilati, va di pari passo con l'intervenuto rafforzamento dei poteri di accesso dell'Agente della Riscossione ai dati posseduti da soggetti pubblici o privati ai fini della riscossione mediante ruolo: si segnala l'aggiunta del comma 25-bis nell'art. 35 del D.L. n. 223/2006, ad opera dell'art. 2, comma 7, D.L. n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006 per il quale, in caso di somme da riscuotersi mediante ruoli per importi superiori ad € 25.000,00 e previa autorizzazione del direttore generale (o del magistrato in caso di accesso presso il domicilio), *“al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi”*, l'Agente della Riscossione può utilizzare tutti i poteri di accesso, ispezione e verifica di cui agli articoli 33, D.P.R. n. 600/1973 e 52, D.P.R. n. 633/1972. Si segnala pure l'art. 35, commi 25, 26 e 26-bis, D.L. n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006 per il quale l'Agente della Riscossione, sempre previamente autorizzato, può utilizzare ai fini della riscossione a mezzo ruolo le banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, anche quelle sui conti e sulle disponibilità

finanziarie. Ai fini della “tutela successiva” della riscossione a mezzo ruolo si segnala, infine, il disposto dell’art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, aggiunto dall’art. 2, comma 9, D.L. n. 262/2006, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente capitale pubblico prima di pagare importi superiori ad € 10.000,00, devono verificare, anche telematicamente, se il creditore si sia reso inadempiente all’obbligo del pagamento di somme almeno pari a quell’importo, iscritte in una o più cartelle di pagamento notificate: in tal caso il pagamento viene sospeso e la circostanza viene segnalata all’Agente della Riscossione affinché possa procedere al pignoramento delle somme de quibus realizzando la riscossione di quanto iscritto a ruolo.

3) La dichiarazione stragiudiziale del terzo

Sempre al fine di favorire la riscossione mediante ruolo l’art. 2, comma 8, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, ha sostituito e implementato l’art. 75-bis, D.P.R. n. 602/1973 sulla “dichiarazione stragiudiziale del terzo”: il nuovo testo prevede che l’Agente della Riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, prime di procedere al pignoramento presso terzi secondo le norme speciali o secondo le forme dell’art. 543 e seguenti c.p.c. o anche simultaneamente all’adozione delle azioni cautelari ed esecutive previste dal decreto stesso, può chiedere ai debitori del soggetto iscritto a ruolo di indicare dettagliatamente le cose o le somme da loro dovute al creditore. Si tratta di un’attività di indagine su soggetti terzi finalizzata alla conoscenza, da parte dell’Agente della Riscossione, di beni o di crediti da pignorare. In caso di mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta (o nel minor termine fissato nella richiesta) si applica a carico del terzo

inadempiente la sanzione prevista dall'art. 10, D.Lgs. n. 471/1992¹, irrogata dall'Agenzia delle Entrate competente su segnalazione dell'Agente della Riscossione. Il tenore letterale della norma fa pensare che si tratti di una misura prodromica di ogni forma di pignoramento presso terzi, sia di quella fissata agli articoli 72 e 72-bis, D.P.R. n. 602/1973 sia di quella ordinaria ex art. 543 e seguenti c.p.c. anche se viene rimarcata la possibilità del contemporaneo esperimento delle azioni esecutive e cautelari previste dal D.P.R. n. 602/1973, ivi comprese, fermi ed ipoteche. Al fine di evitare gli evidenti fattori di criticità nelle relazioni con il contribuente che potrebbero derivare da un uso disinvolto del “potere” di acquisire dichiarazioni stragiudiziali ex art. 75-bis, D.P.R. n. 602/1973, Equitalia Spa è intervenuta con la Direttiva n. 5165 del 24 luglio 2007 con la quale sono state impartite istruzioni affinché la dichiarazione stragiudiziale non sia utilizzata per importi del Credito inferiori a € 500,00, mentre potranno essere richieste in misura non superiore a 4 per crediti compresi da 500,00 a 10.000,00 euro e non superiori a 5 per importi eccedenti € 10.000,00.

4) L'iscrizione d'ipoteca disposta dall'Agente della Riscossione: natura cautelare dell'atto e sua funzionalizzazione alla procedura esecutiva esattoriale;

Dal 1° luglio 1999, per effetto dell'art. 77, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 il Concessionario della Riscossione, ora Agente della Riscossione², può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

A norma del successivo comma 2 della stessa disposizione, il Concessionario (ora Agente della Riscossione) deve iscrivere ipoteca

¹ L'art. 10, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 prevede, per il caso di omessa o tardiva trasmissione dei dati richiesti o per la loro incompletezza o non rispondenza al vero, l'applicazione della sanzione amministrativa “da lire quattro milioni a lire quaranta milioni”

² art. 3, comma 28, D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, con decorrenza 1 ottobre 2006

prima di procedere all'esecuzione se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione, determinato a norma del successivo art. 79³.

Viene subito da chiedersi qual'è la natura dell'atto e qual'è la sua funzione, in particolare se è atto del procedimento di espropriazione. Non vi è dubbio che sia per l'ipoteca che per il fermo amministrativo⁴ possa parlarsi di atti di natura provvedimentale, aventi l'effetto di limitare la circolazione ed il potere di disposizione dei beni o di rendere inopponibili gli atti di disposizione dei beni al fine di assicurare che i beni medesimi permangano a garanzia del credito portato dalla cartella di pagamento, con effetti sostanzialmente ablativi o anticipativi di quelli tipici della procedura espropriativa.

Atti aventi, perciò, natura formale e sostanziale di provvedimenti amministrativi, emessi unilateralmente dal Concessionario e capaci di incidere nella sfera giuridico – patrimoniale del destinatario. La natura provvedimentale pare essere confermata dalla recente inclusione operata dal Legislatore dell'iscrizione ipotecaria (e del fermo amministrativo) disposta dal Concessionario nel novero degli atti impugnabili dinanzi le Commissioni Tributarie⁵.

La natura cautelare dell'iscrizione ipotecaria di cui si discorre che affianca la generica funzione di garanzia del credito recato dalla Cartella di Pagamento è confermata dal diritto sostanziale che l'iscrizione medesima conferisce al creditore di espropriare il bene, seguendolo in tutti i suoi eventuali trasferimenti, e di soddisfare il proprio diritto di credito con precedenza rispetto agli altri creditori.

³ si tratta sostanzialmente del cd. "valore automatico" , determinato su base catastale a norma dell'art. 52, IV comma, D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di Registro).

⁴ Cfr. art. 86, D.P.R. n. 602/1973 dove espressamente il Legislatore usa il termine "provvedimento"

⁵ Cfr. lettera e-bis aggiunta all'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 dal comma 26 – quinquies dell'art. 35, D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, con decorrenza 4 agosto 2006.

Pur non potendosi ritenere che l'ipoteca de qua sia un atto del procedimento di espropriazione forzata che, com'è noto, inizia con il pignoramento ex art. 491 c.p.c., tuttavia, esaurita la sua funzione cautelare, essa è evidentemente uno strumento preordinato alla successiva esecuzione forzata così come avviene in campo civilistico quando il sequestro conservativo si converte in pignoramento a seguito della condanna esecutiva e la stretta connessione con la successiva procedura espropriativa che inizia senz'altro con il pignoramento, pare essere confermata dalla collocazione dell'iscrizione ipotecaria disposta dal Concessionario nell'ambito del Capo II del D.P.R. n. 602/1073, intitolato "Espropriazione forzata" e nella Sezione IV dello stesso testo normativo, denominato "Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare".

Del resto non vi è dubbio che, competente a conoscere della legittimità dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77, D.P.R. n. 602/1973, prima della modifica dell'art. 19 D.Lgs, n. 546/1992, operata dal comma 26–quinquies, dell'art. 35, D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 4 agosto 2006, n. 248⁶, era il Giudice Ordinario: come più volte ribadito dalle SS.UU. della Cassazione⁷ l'iscrizione d'ipoteca de qua, in quanto rimedio preordinato all'espropriazione forzata, andava ad inserirsi nell'ambito del processo espropriativo vero e proprio con la conseguenza che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti di detto atto si poteva realizzare con le forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi

In altri termini pare proprio si possa dire che la novella legislativa ha assegnato alle commissioni tributarie la giurisdizione su atti che, diversamente, data la stretta funzionalizzazione degli stessi alla procedura esecutiva, avrebbero trovato una tutela giudiziaria innanzi

⁶ con la quale viene "espressamente" ricompresa l'iscrizione ipotecaria suddetta tra gli atti impugnabili innanzi al Giudice Tributario

⁷ Cass. SS.UU. 16 aprile 2007, n. 8954 - 26 giugno 2006, n. 14701 – 31 gennaio 2006, n. 2053,

al giudice dell'esecuzione: rimane però quella stretta aderenza alla successiva procedura esecutiva, una contiguità tale da consentire di trarre la conseguenza – ma la conclusione è tutt'altro che pacifica – che l'ipoteca possa essere iscritta dal Concessionario solo quando è possibile procedere all'espropriazione immobiliare. Da ciò discenderebbe che :

- a) Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobile del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede (alle stesse condizione, del resto, può iniziarsi l'espropriazione forzata⁸) sempre che non venga concessa dilazione o sospensione del pagamento⁹
- b) L'iscrizione ipotecaria non può essere fatta se il credito per cui si procede non supera complessivamente il limite di ottomila euro dal momento che, ai sensi dell'art. 76, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, il Concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare solo per importi del credito eccedenti quell'importo¹⁰ (ma del resto, a norma del successivo comma 2 della stessa disposizione, il Concessionario non può procedere all'espropriazione immobiliare anche quando il “valore catastale” dell'immobile non superi quella somma). E' il punto maggiormente controverso giacché, se fosse svilita la preordinazione dell'iscrizione ipotecaria alla procedura espropriativa, se prevalesse la sola funzione cautelare e di garanzia del credito in considerazione dell'estraneità dell'iscrizione ipotecaria alla procedura esecutiva vera e propria,

⁸ cfr. art. 50, comma 1, D.P.R. n. 602/1973

⁹ Tuttavia si veda Circ. 1 ottobre 2003, n. 52/E con la quale l'Agenzia ha ritenuto che “se la rateazione viene chiesta per un carico inferiore ad € 25.822,84 (n.d.r. per il quale non è richiesta alcuna forma di garanzia) per il quale il Concessionario ha iscritto ipoteca ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, l'ufficio dovrà mantenere l'ipoteca in funzione di garanzia della rateazione richiesta”

¹⁰ Cfr. Comm. Trib. Prov. di Cosenza, Sez. I, sent. 5 novembre 2007, n. 429

la stessa potrebbe essere disposta dal Concessionario anche per importi del credito risibili, al limite appena superiori all'importo minimo iscrivibile a ruolo ex art. 12-bis, D.P.R. n. 602/1973¹¹, Del resto è questo il pensiero dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale, quando non è possibile procedere ad espropriazione immobiliare, *“l'ipoteca rimarrà iscritta a presidio del credito, tenendo presente che la garanzia, per effetto del trascorrere del tempo, può in un momento successivo trovare capienza nel valore del bene immobile (per incremento dello stesso o per la diminuzione dei preesistenti gravami) ovvero può risultare parzialmente capiente nel caso che il bene immobile sia sottoposto ad esecuzione forzata da parte di altri creditori secondo il rito ordinario”*¹².

- c) Se l'importo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'art. 79 del medesimo testo normativo, l'Agente della Riscossione deve iscrivere ipoteca e deve aspettare sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia estinto per procedere al pignoramento ed iniziare, con ciò, l'espropriazione¹³.
- d) Se trascorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento non inizia la procedura espropriativa, il procedimento – e quindi anche l'iscrizione ipotecaria - deve essere preceduto dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo recato dal ruolo entro cinque giorni¹⁴, avviso che perde efficacia decorsi centottanta giorni dalla notifica¹⁵.

5) Problemi di giurisdizione e di “traslatio”

¹¹ L'importo minimo ai sensi della disposizione de qua è di € 10,33

¹² Cfr. Circ. 16 novembre 2004, n. 46/E

¹³ Cfr. art. 77, comma 2, D.P.R. n. 602/1973

¹⁴ Cfr. art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973

¹⁵ Cfr. art. 50, comma 3, D.P.R. n. 602/1973

Si è detto che, ad opera dell'art. 35, comma 26-quinquies del c.d. Decreto Bersani¹⁶, le controversie riguardanti le ipoteche su immobili disposte dall'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 77, D.P.R. n. 602/1973 sono state devolute ai giudici tributari. L'intervento legislativo non ha esaurito (come spesso accade) la problematica della giurisdizione su queste controversie che, anzi, per effetto di un panorama giurisprudenziale estremamente frastagliato, finisce per risultare di complessa risoluzione.

Basti pensare, al riguardo, che la Commissione Tributaria Provinciale di Latina¹⁷ ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 26-quinquies, D.L. n. 223/2006 per violazione degli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione nella parte in cui integrando l'art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992 (con l'aggiunta delle lettere e-bis ed e-ter) omette di integrare nello stesso modo l'art. 2 dello stesso decreto: in tal modo, secondo quei giudici di merito, ne risulterebbero violati il diritto di difesa, il diritto di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, il diritto di ciascun cittadino di conoscere a priori il giudice competente a decidere cosicché risulti indispensabile la remissione degli atti alla Corte Costituzionale perché venga resa un'interpretazione adeguatrice della suddetta disposizione.

Del resto, anche a seguito della novella legislativa, alcune Commissioni Tributarie si sono dichiarate prive di giurisdizione¹⁸ mentre altre si sono arrogate ogni potestà decisoria al riguardo¹⁹.

Risolta rapidamente la questione di diritto intertemporale attraverso il ricorso all'art. 5 c.p.c. secondo il quale, come insegnano dottrina e

¹⁶ D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. Con modif. nella legge 4 agosto 2006, n. 248

¹⁷ Cfr. C.T.P. di Latina, Sez. V, Ordinanza 4 giugno 2007 (25 maggio 2007), n. 107

¹⁸ Cfr. C.T.P. di Catania, Sez. VI, Sent. 28 dicembre 2006, n. 525 – C.T.P. di Roma, 16 maggio 2007, nn. 173, 174, 175 e 184

¹⁹ Cfr. C.T.P. di Roma, Sez. VIII, sent. 27 giugno 2007 (13 giugno 2007), n. 246 – C.T.P. di Latina, Sez. V, Sent. 15 giugno 2007 (25 maggio 2007), n. 99 – C.T.P. di Caserta, Sez. XV, sent. 24 settembre 2007, n. 270

giurisprudenza unanime, la successiva investitura di giurisdizione e di competenza derivante da mutamenti di fatto o di leggi attribuiscono ex post quella giurisdizione e quella competenza al giudice che ne era originariamente sprovvisto al momento del radicamento della controversia con la conseguenza che alle controversie sorte dopo la novella legislativa e a quelle già radicate ma non ancora decise deve applicarsi il nuovo regime che assegna le controversie sulle iscrizioni ipotecarie ex art. 77, D.P.R. n. 602/1973 ai giudici tributari²⁰, rimane da verificare se quella competenza riguardi tutte le iscrizioni ipotecarie disposte dall'Agente della Riscossione a prescindere dalla natura del credito o, al contrario siano assegnate alla giurisdizione tributaria le sole controversie riguardanti ipoteche relative a crediti tributari.

In altri termini rimane da chiarire – ed il punto è veramente controverso – se la novella recata dal c.d. Decreto Bersani abbia determinato una sorta di giurisdizione tributaria esclusiva su tutte le controversie riguardanti ipoteche e fermi disposti dall'Agente della Riscossione o se, invece, tale disposizione assegni alla giurisdizione tributaria quelle controversie ma con l'ulteriore precisazione che l'ipoteca sia relativa a crediti tributari

L'art. 2 delle norme sul processo tributario (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), come “allargato” dall'art. 12 della Legge n. 448/2001, traccia i confini della devoluzione al giudice tributario della giurisdizione su *“tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati”*, precisando che *“restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 per le quali continuano ad*

²⁰ Cfr. C.T.P. di Salerno, Sez. XVIII, Sent. 15 febbraio 2007, n. 7 – C.T.P. di Napoli, Sez. V, Sent. 12 febbraio 2007, n. 6

applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.

Perciò, nella fase della riscossione la tutela del contribuente si divide per essere assegnate al giudice tributario tutte le controversie sul “titolo della riscossione” ed essere, invece, devolute al giudice ordinario, nelle forme delle opposizioni regolate dagli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., con i temperamenti di cui all’art. 57, D.P.R. n. 602/1973, tutte le controversie riguardanti gli atti propriamente esecutivi.

L’attrazione nell’orbita della giurisdizione tributaria di tutte le controversie attinenti il titolo della riscossione, il diritto dell’Amministrazione a riscuotere, risponde all’esigenza di assicurare che il giudice speciale possa decidere su tutte le questioni attinenti la formazione del titolo esecutivo, attinenti il “rapporto tributario” sottostante e tale finalità spiega la limitazione frapposta ai rimedi degli articoli 615 e 617 c.p.c. dall’art. 57, D.P.R. n. 602/1973: attribuire al giudice ordinario in materia di riscossione tributaria l’unica opposizione all’esecuzione riguardante “la pignorabilità dei beni” ed escludere da quella giurisdizione le opposizioni agli atti esecutivi concernenti “la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo”, è diretta conseguenza della riserva contenuta nell’art. 2, D.Lgs. n. 546/1992 che esprime la necessità che la tutela del soggetto passivo nei confronti dei titoli per la riscossione, formati direttamente dall’Amministrazione Finanziaria, si attui innanzi al giudice tributario

Ma, rimanendo sulla lettura dell’art. 2, D.Lgs. n. 546/1992 che pure fissa l’oggetto della giurisdizione tributaria segnando il discrimine con la giurisdizione ordinaria, rimane dubbia la questione della giurisdizione sugli atti successivi alla notifica della cartella di pagamento – che a norma dell’art. 2 segna il passaggio alla giurisdizione del giudice ordinario – atti che pur non essendo strettamente espressione di un’attività esecutiva propriamente detta ne sono strettamente, funzionalmente e strumentalmente legati : si tratta di tutta l’area grigia rappresentata dalle misure cautelari –

ipoteca e fermo amministrativo ex artt. 77 e 86, D.P.R. n. 602/1973 – che, essendo successive alla notificazione della cartella di pagamento ed ancora estranee all’esecuzione forzata, rischiano di rimanere in bilico tra la giurisdizione speciale e quella ordinaria.

Il problema che nasce dalla lettura del solo articolo 2 D.Lgs. n. 546/1992 – che pure fissa la giurisdizione tributaria – pare risolversi con l’ausilio dell’art. 19, comma 1, lett. e-bis, aggiunta dall’art. 35, comma 26-quinquies, D.L. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006: la novella introduce tra gli atti autonomamente impugnabili *“l’iscrizione d’ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”*, con ciò apparentemente attribuendo alla giurisdizione speciale tributaria tutte le controversie riguardanti quei provvedimenti cautelari.

La formula dubitativa è obbligatoria giacché il mancato coordinamento con l’articolo 2, D.Lgs. n. 546/1992 che ancora delimita la giurisdizione delle Commissioni Tributarie alle controversie che riguardino “tributi”, non consente chiaramente di poter dire se transitino davanti al Giudice Tributario tutte le controversie che riguardano le iscrizioni ipotecarie disposte dall’Agente della Riscossione o solo quelle disposte in relazione a crediti tributari così che, ad esempio, le iscrizioni effettuate con riferimento a contributi previdenziali o a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada dovranno essere impugnate, rispettivamente, dinanzi al Giudice di Pace o dinanzi al Giudice del Lavoro.

A favore della prima soluzione – quella della devoluzione al giudice speciale di tutte le controversie che riguardino le iscrizioni ipotecarie disposte dall’Agente della Riscossione – si osserva quanto segue:

- a) se la novella contenuta nel c.d. “Decreto Bersani” dovesse interpretarsi nel senso che quella disposizione abbia inteso attribuire alle Commissioni Tributarie la giurisdizione sulle controversie riguardanti le sole ipoteche relative a crediti tributari,

la norma sarebbe inutile perché andrebbe ad affermare una giurisdizione già sancita dall'art. 2, D.Lgs. n. 546/1992, laddove si dice, tra l'altro, che al Giudice Tributario spetta di risolvere "ogni questione da cui dipende la decisione della controversia";

- b) se l'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 fissa la linea di confine tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, il successivo articolo 19 è stato sempre utilizzato quale utile completamento dello stesso articolo 2 per definire l'ambito della giurisdizione speciale e lo stesso art. 19, come insegna la giurisprudenza della Cassazione²¹ e della Corte Costituzionale²², nonostante la sua essenziale tassatività, va interpretato secondo un criterio sostanziale e non nominalistico, così che possa consentirsi la tutela dinanzi alle commissioni tributarie di qualsiasi atto che, indipendentemente dalla denominazione, sia idoneo a produrre una lesione diretta ed immediata della situazione soggettiva del contribuente attraverso l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del debito tributario. Pertanto, l'inserimento dell'ipoteca dell'Agente della Riscossione tra gli atti direttamente impugnabili ad opera dell'art. 35, comma 26-quinquies del D.L. n. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani), avrebbe individuato il giudice tributario quale giurisdicante per tutti i fermi e le ipoteche senza alcuna distinzione;
- c) Prima della norma de qua, atteso che l'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 limita la giurisdizione tributaria sino alla notificazione della cartella di pagamento, le controversie sugli atti successivi - fermo amministrativo ed ipoteca - dovevano essere devoluti alternativamente o al giudice ordinario o al giudice amministrativo secondo l'ordinario criterio di riparto diritto soggettivo - interesse legittimo: se la novella non riguardasse l'intera materia ma avesse ad oggetto solo le ipoteche disposte in relazione a crediti tributari si riproporrebbe irrisolta la questione della ripartizione tra le due

²¹ Cfr. Cass. Sent. 1 aprile 2004, n. 6420

²² Cfr. Corte Costituzionale Sent. 6 dicembre 1985, n. 313 - 23 luglio 1997, n. 264 e 23 marzo 1992, n.

citare giurisdizioni con ciò ignorando il dibattito dottrinale e giurisprudenziale che pure si è sviluppato con grande intensità e con soluzioni spesso non univoche;

- d) Se è vero che l'art. 2 riserva al Giudice Tributario la decisione delle questioni di merito, la conoscenza del rapporto sostanziale e dei suoi eventuali vizi di legittimità, non potendo conoscere di questioni che esulino dalla materia dei tributi per riguardare la materia previdenziale o il codice della strada o, in generale, riguardare debiti diversi da quelli tributari portati dalla cartella di pagamento rimasta inadempita, è altrettanto vero che quando si impugna l'iscrizione ipotecaria non si entra nel merito del rapporto sostanziale sottostante eventualmente esulante dai limiti dell'articolo 2 ma viene vagliata unicamente la legittimità intrinseca del provvedimento cautelare in se o la sola mancata notifica della cartella di pagamento che ben può essere valutata indipendentemente dalla natura del credito recato. Del resto la cartella di pagamento rimasta inadempita se non è stata impugnata nei termini si è ormai consolidata e nessuna valutazione di merito potrà mai più ricevere da nessun giudice!
- e) Infine, secondo il noto principio "ubi lex voluit dixit, ubi non dixit, noluit" se il Legislatore avesse voluto limitare la proponibilità dell'azione dinanzi le Commissioni Tributarie alle sole iscrizioni di ipoteca relative a crediti tributari – con ciò stabilendo una sorta di prevalenza dell'articolo 2 sull'articolo 19, D.Lgs. n. 546/1992 - lo avrebbe probabilmente specificato con un'apposita dizione all'interno dell'art. 19 o dell'art.2 che invece non è stata apposta, non per dimenticanza ma per l'evidente volontà di consentire che tutte le opposizioni avverso le iscrizioni ipotecarie ex art. 77, D.P.R. n. 602/1973 fossero decise dal giudice tributario. Del resto, si ripete, la natura del credito sotteso non è più rilevante per effetto della mancata opposizione alla cartella di pagamento rimasta impagata o all'atto di rettifica, di accertamento o di liquidazione precedentemente notificato giacché gli stessi non

possono essere più posti in discussione nel giudizio in cui si contesti l'iscrizione ipotecaria per vizi ed irregolarità formali della stessa (non del rapporto sottostante, quale ne sia la natura).

A sostegno dell'altra teoria – quella della giurisdizione tributaria limitata alle sole controversie sulle ipoteche ex art. 77, D.P.R. n. 602/1973 relative a crediti tributari – si espone quanto segue²³:

- a) Il legislatore, nella stesura dell'art. 35, comma 26-quinquies, D.L. n. 223/2006, non ignorava di certo che le ipoteche ed i fermi potevano essere disposti dall'Agente della Riscossione anche per crediti di natura non tributaria (ad esempio sanzioni per violazioni del codice della strada o contributi previdenziali) ed intervenendo a livello dell'articolo 19 – che attiene alla determinazione degli atti impugnabili – piuttosto che dell'articolo 2 – che determina l'oggetto della giurisdizione tributaria – ha voluto evidentemente disciplinare le sole controversie su ipoteche relative a crediti tributari perché diversamente avrebbe espressamente ampliato l'oggetto della giurisdizione come fece con l'intervento di “generalizzazione” contenuto nel D.L. n. 203/2005 (che modificò “pesantemente” l'art. 2 per ricomprendervi tutto ciò che è compreso sino alla notifica e alla cartella di pagamento).
- b) Operando sull'art. 19 si è voluto non solo individuare il giudice a cui devolvere le controversie sui fermi e sulle ipoteche disposte dall'Agente della Riscossione ma anche estendere la disciplina tipica dell'art. 19, ultimo comma, ai fermi ed alle ipoteche con la conseguenza che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte²⁴, chi impugna un atto della riscossione può impugnare gli atti precedenti non notificati – avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, avvisi di irrogazione di sanzioni, espressamente previsti dalla normativa tributaria – secondo la disciplina e nei termini decadenziali espressamente indicati dalla norma stessa.

²³ In tal senso citiamo, tra gli autori fondamentali, Cesare Glendi e Michele Cantillo

²⁴ Cfr. Cass. SS.UU. 25 luglio 2007, n. 16412

Ciò, evidentemente, a condizione che si tratti di crediti tributari e non crediti di natura diversa per i quali la legge prevede tutta un'altra disciplina per la determinazione e l'accertamento egli stessi. Da ciò la dimostrazione che il "Decreto Bersani" quando ha inserito tra gli atti impugnabili all'interno dell'art. 19 le ipoteche disposte dall'Agente della Riscossione ha inteso riferirsi esclusivamente a quelle correlate a crediti di natura tributaria per i quali è applicabile la speciale disciplina prevista dallo stesso articolo 19 che consente di entrare nel merito degli atti presupposti non notificati, regolamentati, ovviamente, dalle norme tributarie.

- c) Infine, l'interpretazione dell'art. 35, comma 26-quinquies del "Decreto Bersani" secondo la quale appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie su fermi ed ipoteche disposte dall'Agente della Riscossione per crediti tributari, appare "costituzionalmente orientata", in particolare conforme ai principi espressi dall'Ordinanza 1 febbraio 2006, n. 34 resa a proposito della questione dell'appartenenza o meno delle controversie sul lavoro nero al giudice tributario²⁵. I Giudici delle Leggi rimproveravano ai giudici remittenti di non aver sufficientemente valorizzato *"la natura tributaria del rapporto cui deve ritenersi imprescindibilmente collegata la giurisdizione del giudice tributario"*, *"limitandosi a considerare il solo dato formale e soggettivo dell'Ufficio competente ed irrogare la sanzione"*, contravvenendo, così, all'obbligo di ricercare l'interpretazione conforme alla Costituzione prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale: in tal senso, l'interpretazione dell'art. 35, comma 26-quinquies che limiti la giurisdizione del giudice tributario alle sole controversie sulle ipoteche iscritte ex art. 77, D.P.R. n. 602/1973 per crediti di natura tributaria, sembrerebbe maggiormente aderente ai principi suesposti garantendo che il giudice tributario possa decidere su materie tributarie e non su

²⁵ Orientata in maniera del tutto opposta la Cassazione SS.UU. sent. 10 febbraio 2006, n. 2888

materie che spettano al giudice ordinario come per il caso di ipoteche disposte per il mancato adempimento di cartelle di pagamento recanti contributi previdenziali o sanzioni per violazioni al Codice della Strada ed invero, in tal caso, il rapporto sottostante è sicuramente di natura extratributaria.

Chi scrive, pur non disconoscendo la preminenza dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 rispetto al successivo art. 19 per la definizione della giurisdizione tributaria, ritiene "difficoltosa" l'ultima riportata interpretazione della novella recata dal "Decreto Bersani" in quanto imporrebbe, per il caso che l'ipoteca venisse disposta dall'Agente della Riscossione per l'inadempimento di diverse cartelle di pagamento recanti somme dovute a titolo, ad esempio, d'imposta iva o di registro, a titolo di contributi previdenziali e a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, che l'impugnativa avverso la suddetta iscrizione debba radicarsi innanzi alle diverse magistrature – quella tributaria, quella del lavoro e dinanzi al giudice di pace – secondo le diverse forme ed i diversi termini decadenziali previsti dalle varie normative, pur di fronte ad eccezioni che, inevitabilmente, non potranno riguardare il merito, ormai consolidatosi per effetto della mancata impugnativa della cartella di pagamento e degli atti precedenti.

Di certo appare opportuno un intervento legislativo che, anche attraverso la modifica dell'art. 2, D.Lgs. n. 546/1992 o mediante apposita norma interpretativa, chiarisca la giurisdizione sulle controversie riguardanti le ipoteche disposte ex art. 77, D.P.R. n. 602/1973 e, medio tempore, altrettanto auspicabile sarebbe almeno l'emanazione di direttive da parte di Equitalia che garantiscano che le ipoteche de qua non vengano iscritte per crediti tributari e crediti extratributari insieme così da non costringere a ripartire i giudizi dinanzi alle varie magistrature "titolari" dei diversi rapporti sottostanti.

Ma se solo le controversie su ipoteche iscritte a garanzia di crediti tributari rientrassero nell'ambito della giurisdizione tributaria, quelle

che fossero radicate dinanzi la Commissione Tributaria e che fossero non attinenti a tributi dovrebbero subire la pronuncia di declinatoria di giurisdizione da parte del giudice tributario la quale, dopo i recenti interventi della Cassazione SS.UU. 22 febbraio 2007, n. 4109 e Corte Costituzionale 12 marzo 2007, n. 77, dovrebbe rimanere priva di effetti nefasti per la sorte del giudizio giacchè sarebbe ancora possibile, dopo la declinatoria di giurisdizione, una *traslatio* del giudizio dinanzi al giudice che ne è dotato senza che possano essere eccepite maturate decadenze o prescrizioni.

Volendo optare per la soluzione interpretativa indicata dalla Cassazione il “congegno” per attuare la traslazione dovrebbe essere una sorta di riassunzione simile a quella prevista dall’articolo 50 c.p.c., cui si conforma essenzialmente l’art. 5, D.Lgs. n. 546/1992.

Il termine (perentorio) entro il quale il giudizio deve essere riassunto dovrebbe essere quello previsto dalle citate disposizioni (sei mesi dalla comunicazione della sentenza se questa non fissa un termine diverso). La conseguenza pratica di quanto riportato è che, in caso di dubbi sulla giurisdizione, piuttosto che proporre l’azione dinanzi ai vari giudici, sarà opportuno tener conto della narrata *traslatio*, proponendo l’azione dinanzi ad un solo giudice, nel rispetto del più breve termine di decadenza esistente.

6) Tutela del contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria disposta dall’Agente della Riscossione

Contro l’iscrizione ipotecaria disposta dall’Agente della Riscossione ex art. 77, D.P.R. n. 602/1973 il contribuente potrà, ai sensi del novellato articolo 19 delle norme sul Processo Tributario, adire la Commissione Tributaria, impugnando l’iscrizione ipotecaria. In realtà, posto che all’Agente della Riscossione non è fatto obbligo di notificare alcunché, contrariamente a quanto dispone il codice di rito in materia di procedimenti cautelari²⁶, non è chiarissima l’individuazione dell’atto avverso il quale proporre ricorso posto che, letteralmente, il “Decreto Bersani” ha inserito tra gli atti

²⁶ Articoli 669-bis e seguenti c.p.c.

autonomamente impugnabili “*l’iscrizione d’ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*”: Equitalia Spa (è la nuova denominazione assunta dall’agente della riscossione), bontà sua, comunicherà non certa la nota di iscrizione ipotecaria ma una “semplice” comunicazione di avvenuta iscrizione d’ipoteca, riepilogante la o le Cartelle di Pagamento per il mancato pagamento delle quali è stata disposta l’iscrizione d’ipoteca. Atto, quindi, formalmente diverso da quello nominato all’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992 e caratterizzato da una discreta libertà nelle forme della sua comunicazione²⁷ al contribuente nonché nel contenuto stesso dell’atto che, pur essendo impugnabile solo per vizi propri, rivestendo comunque la natura di provvedimento amministrativo, deve, invece, contenere una “motivazione” almeno adeguata alla natura dell’atto stesso ed alle esigenze di difesa che l’Ordinamento riconosce sempre al contribuente destinatario del provvedimento autoritativo.

In applicazione delle elementari norme di buon senso che dovrebbero scongiurare la necessità di sorvegliare quotidianamente le risultanze dei “registri” (telematici) dell’Agenzia del Territorio per scoprire tempestivamente l’intervenuta iscrizione d’ipoteca e impugnare la “nota d’iscrizione ipotecaria” entro i canonici 60 giorni dalla disposta iscrizione, si ritiene che, almeno in via interpretativa, possa ritenersi sufficiente impugnare la “comunicazione d’iscrizione ipotecaria” comunicata dall’Agente della Riscossione entro i 60 giorni dall’avvenuta comunicazione (dal momento, cioè, che il contribuente ha avuto conoscenza (legale?) dell’atto impugnabile a lui destinato).

Ai naviganti di questo periglioso mare deve comunque avvisarsi che la soluzione non è assolutamente pacifica e non mette al riparo da eventuali eccezioni di decadenza o di “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992”.

²⁷ Si veda sempre il combinato disposto degli articoli 6, comma 1 e 17 della legge n. 212/2000 che assicura la conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati

A complicare (sotto alcuni aspetti) il tutto interviene poi la recente direttiva 5 luglio 2007, n. 12 impartita da Equitalia Spa che, nel silenzio della legge, al dichiarato fine di evitare un'eccessiva invasività delle procedure, favorendo *“un clima di maggiore civiltà e serenità nei rapporti con i contribuenti”*, “regolamenta” la somministrazione dei fermi amministrativi e delle ipoteche in relazione all'importo del credito ed alle condizioni economiche e reddituali del contribuente.

In particolare vengono definiti gli importi al di sotto dei quali gli Agenti della Riscossione devono far procedere (ma l'inosservanza di tale “obbligo” è, ovviamente, sprovvisto di sanzione mentre si apre tutto il versante dell'utilizzabilità di tali indicazione sotto il profilo difensivo in relazione alla possibilità di indagare sulla motivazione dell'atto impugnato) l'iscrizione ipotecaria da un semplice *“sollecito di pagamento”* che deve indicare la tipologia del credito, il numero della cartella di pagamento, la data di notifica, l'importo dovuto e l'anno di riferimento²⁸.

Fermo restando l'utilizzabilità delle violazioni delle “scansioni” indicate nella suddetta Direttiva per suffragare eventuali vizi inerenti la motivazione o comunque la congruità o la legittimità dell'atto impugnabile ex art. 19, D.Lgs. n. 546/1992²⁹, si pone il problema se questi “preavvisi” possano essere autonomamente impugnati o se, al contrario, rimanendo confinati al rango degli “avvisi bonari” siano atti non impugnabili: al riguardo deve sottolinearsi il recente

²⁸ In estrema sintesi, l'Agente della Riscossione della riscossione potrà procedere immediatamente all'iscrizione ipotecaria per importi del credito eccedente la fascia di € 10.000,00, mentre per importi inferiori il provvedimento potrà conseguire solo dopo l'infruttuosa esecuzione del fermo amministrativo dei veicoli, previa notifica del sollecito di pagamento e dopo l'inutile esperimento delle altre azioni esecutive avviate in funzione dell'ammontare del credito e della situazione economica e reddituale del contribuente. L'iscrizione d'ipoteca, perciò, solo in caso di esito negativo di tutti i tentativi precedenti di riscossione coattiva.

²⁹ Si pensi alla possibilità di eccepire la violazione degli articoli 7 e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del Contribuente)

intervento della Suprema Corte³⁰ che ha esteso l'accesso alla giurisdizione tributaria di tutti quegli atti che, indipendentemente dalla formale qualificazione, *“contengono una pretesa tributaria ormai definita; ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione al pagamento (che nel preavviso de quo peraltro ci sarebbe) bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto”*.

Se sin qui qualche buona notizia non può tacersi agli anzidetti naviganti che l'impugnabilità di tali “solleciti di pagamento” potrebbe escludere l'impugnabilità della successiva “comunicazione d'iscrizione ipotecaria” per gli stessi vizi che potevano essere fatti valere in relazione all'atto precedente (sic!).

Assodata (se così si può dire) l'impugnabilità dell'iscrizione ipotecaria disposta dall'Agente della Riscossione ex art. 77, D.P.R. n. 602/1973 dinanzi al Giudice Tributario, potrebbero ipotizzarsi i seguenti vizi da eccepire alla disposta iscrizione ipotecaria (senza alcuna pretesa di dare confini alla fantasia che, anzi, deve sempre sbizzarrirsi):

- 1) Il primo, banale motivo di ricorso è senz'altro costituito dall'integrale pagamento del debito esposto nella cartella di pagamento che rende evidentemente necessario procedere, ad opera dell'Agente della Riscossione da chiamarsi in giudizio in via esclusiva, senza che vi siano ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate “titolare” del sottostante rapporto tributario (o dell'Amministrazione titolare del rapporto sottostante di natura extratributaria ove si ritenesse di poter impugnare dinanzi alle Commissioni Tributarie “tutte” le iscrizioni d'ipoteca, caso che metterebbe in crisi, tra l'altro, la devoluzione della controversia alla giurisdizione tributaria), alla cancellazione dell'iscrizione de qua;

³⁰ Cass. SS.UU. 24 luglio 2007 n. 16293 e Cass SS.UU. 26 luglio 2007, n. 16428 e si veda pure l'efficace nota di Menita De Flora, in “Giurisprudenza Tributaria Salenitana” n. 2/07, pag. 56

- 2) L'estraneità al rapporto obbligatorio e tutte le omissioni e le inesattezze contenute nella "comunicazione d'iscrizione ipotecaria", notificata al contribuente dall'Agente della Riscossione;
- 3) L'aver disposto l'iscrizione d'ipoteca senza aver atteso l'infruttuoso decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, concesso al contribuente per pagare, giacché, a norma dell'art. 77, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, *"decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede"*;
- 4) L'omessa notifica della Cartella di Pagamento, presupposto fondamentale per poter procedere sia all'iscrizione ipotecaria che alla successiva espropriazione forzata atteso che, in caso contrario, il delegato alla riscossione potrebbe procedere in via cautelare ed anche in via esecutiva in relazione a debiti di cui il contribuente non ha avuto conoscenza. Naturalmente, a norma dell'ultimo comma dell'art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, la mancata notifica della cartella di pagamento consentirà al contribuente di muovere tutte quelle eccezioni relative specificamente all'atto non notificato (decadenza ex art. 25, D.P.R. n. 602/1973, vizi di "motivazione", mancata indicazione del "responsabile del procedimento", etc.) che, rendendo illegittimo l'atto presupposto finiscono per travolgere anche l'impugnata iscrizione d'ipoteca;
- 5) La già ipotizzata preordinazione dell'iscrizione ipotecaria alla procedura espropriativa potrebbe consentire di eccepire, quale ulteriore vizio dell'iscrizione ipotecaria disposta dall'Agente della Riscossione, la circostanza che il credito per cui si procede, iscritto nella cartella di pagamento rimasta impagata per oltre sessanta giorni dalla sua notificazione, non supera complessivamente il limite di ottomila euro dal momento che, ai sensi dell'art. 76, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, il Concessionario

può procedere all'espropriazione immobiliare solo per importi del credito eccedenti quell'importo. Si è già detto di quanto sia poco sicuro il motivo de quo ed al proposito deve farsi rilevare che in sede di interrogazione parlamentare³¹ il rappresentante del Governo chiariva che *"...la normativa in materia di fermo amministrativo di beni mobili registrati e di ipoteca non prevede che ci sia un importo minimo iscritto a ruolo per poter procedere all'applicazione delle citate misure cautelari (art. 77 e 86 del citato D.P.R. n. 602 del 1973) al contrario di quanto previsto per le espropriazioni immobiliari (art. 76 del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973)"*.

- 6) Altre violazioni, anche queste non sicure, dell'art. 50, comma 2 e art. 77, comma 2 del D.P.R. n. 602/1973 ed eventuali vizi relativi alla motivazione o alla congruità della misura disposta con riferimento alle scansioni contenute nella già citata Direttiva di Equitalia Spa.

Rimane da indagare la possibilità di accedere alla tutela cautelare prevista dall'art. 47, D.Lgs. n. 546/1992. La questione potrebbe risolversi positivamente atteso che l'iscrizione ipotecaria già disposta non può cancellarsi in via temporanea né può temporaneamente perdere i suoi effetti tipici. Ne consegue che, ricorrendone i presupposti, la disposta sospensione ex articolo 47 delle norme sul contenzioso tributario, avrebbe l'unico effetto di paralizzare la successiva fase esecutiva che l'Agente della Riscossione non potrebbe porre in essere sino alla fine del giudizio di primo grado.

Salerno, li 11 dicembre 2007

Dott. Giovanni Alari

³¹ Risposta n. 5-00717 del 14 febbraio 2007 del Sottosegretario On. Mario Lettieri all'interrogazione presentata dall'on. Maurizio Fugatti